



Determina Presidenziale

n.3 del 4 APR. 2017

Oggetto: Autorizzazione a resistere nel giudizio proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione esecuzioni- dall’Assessorato dell’Economia della Regione siciliana, nella qualità di terzo pignorato, avente ad oggetto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito accertato con procedura esecutiva iscritta al n.6383/2016 R.G.ES

Il Direttore Generale propone al Presidente di adottare la Determinazione Presidenziale di cui in oggetto, sulla scorta della seguente relazione dell’Ufficio legale n.1774/17

Con ricorso in opposizione depositato il 10 marzo 2017, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza il 22/03/2017, l’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana ha proposto opposizione all’ordinanza di assegnazione di cui in oggetto chiedendo al Giudice dell’opposizione di disporre “ *l’immediata sospensione, inaudita altera parte, degli effetti dell’opposto provvedimento, recante accertamento dell’esistenza dell’obbligo del terzo pignorato Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana e contestuale assegnazione del credito accertato, emesso dal G. Es. del Tribunale di Palermo nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n.6383/2016 R.G. ES.* ”

“ *Fissare, quindi, l’udienza davanti a sé per la conferma della sospensione e l’adozione degli opportuni provvedimenti diretti all’accertamento e la dichiarazione di inammissibilità e/o nullità ovvero l’annullamento o la riforma, con qualsiasi altra statuizione, del provvedimento di accertamento dell’obbligo del terzo e di assegnazione del credito* ”

“*Con vittoria di spese e compensi.* ”

Ritenuto che il giudizio di che trattasi è un’appendice della procedura esecutiva operata in danno dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, il cui patrocinio era stato affidato dalla Società all’Avv. Andrea Benigno, si ritiene sarebbe opportuno anche questa volta. per ragioni di continuità e di conoscenza dell’intera complessa problematica affidare al citato professionista la relativa costituzione in giudizio


Si propone, pertanto determina presidenziale nel senso sopra rappresentato.

Il presente provvedimento non comporta spesa in quanto i compensi sono già inclusi nel precedente incarico giusta nota prot. n.16871 del 29 aprile 2016, in virtù del quale il Professionista provvederà a chiedere al Giudice la distrazione in suo favore delle spese e degli onorari.

Avv.to Angela Morrione



Il Responsabile dell'Ufficio Legale
(avv.to Antonino Frenda)



Il provvedimento autorizzativo non comporta spesa.



Il Responsabile del Servizio AMFI
(Rag. Gaetano Melucci)



Il Direttore, stante l'urgenza della costituzione in giudizio, propone al Presidente l'adozione della relativa Determina Presidenziale.

IL DIRETTORE GENERALE



- IL PRESIDENTE

Preso visione della superiore proposta del Direttore Generale, condivisa nei contenuti e nella forma. In virtù dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta nella seduta del 26 Marzo 2014 e, stante l'urgenza


- DETERMINA

Autorizzare il Direttore a resistere nel giudizio *“proposto avanti il Tribunale Civile di Palermo – Sezione esecuzioni- dall’Assessorato dell’Economia della Regione siciliana, nella qualità di terzo pignorato, avente ad oggetto opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione del credito accertato con procedura esecutiva iscritta al n.6383/2016 R.G.ES con ricorso notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza il 22/03/2017, avvalendosi, per le motivazioni indicate nella parte motiva, del patrocinio dell’Avv.to Andrea Benigno del foro di Palermo.*

Il presente provvedimento non comporta spese.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



[- 4 APR. 2017

Ist. n. 1 dep. 10/03/2017



Assessorato Distrettuale dello Stato di Palermo
(Cont. 8208/16)

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. ESECUZIONE

RICORSO IN OPPOSIZIONE

**AVVERSO L'ORDINANZA - RECANTE ACCOGLIMENTO DELLE
CONTESTAZIONI SPIEGATE DALLA CREDITRICE PIGNORANTE S.p.a.
AMAP CONTRO LA DICHIARAZIONE EX ART. 547 C.P.C. RESA
DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE TERZA PIGNORATA E
CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DEL CREDITO ACCERTATO -
PRONUNCIATA DAL G.ES. DEL TRIBUNALE DI PALERMO NELLA
PROCEDURA ESECUTIVA ISCRITTA AL n. 6383/16 R.G.Es.**

Per l'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE
SICILIANA (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo (C.F. 80027950825), presso i cui uffici, siti in via A. De
Gasperi n. 81 (fax 091/527080 - P.E.C.: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) è
ope legis domiciliato

COPIA

terzo pignore assegnato

CONTRO

La s.p.a. AMAP (C.F. 04797200823), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Benigno

creditrice procedente

E NEI CONFRONTI DI

- ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI in liquidazione (C.F.
00112200829), in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'Avv. Aurelia Spallino

Debitore esecutato

- LIBORIO LA ROSA, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Turrisi
del Foro di Patti, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Nortarbartolo
38, presso lo studio dell'avv. Tindara Tita

Interventore dichiarato incapiente perché tardivo

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA
PREVIA INTERINALE SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI**

Della ordinanza pronunciata dal G.Es. del Tribunale di Palermo - dott.
Marinuzzi il 19.2.2017, e comunicata via PEC dalla competente cancelleria il
20.2.2017, recante accoglimento delle contestazioni alla dichiarazione di
terzo spiegata dalla creditrice pignorante s.p.a. AMAP, e contestuale
assegnazione del credito ivi accertato.

Al fine di ottenere la riscossione forzata dell'ingente credito (dell'importo
complessivo di € 20.629.728,32) dalla stessa vantato nei confronti di E.A.S. in

liquidazione, la s.p.a. A.M.A.P., con atto di pignoramento presso terzi notificato direttamente presso gli uffici dell'amministrazione regionale il 16.11.2016, intendeva assoggettare a vincolo di indisponibilità tutte le somme dovute e debende, ed a qualsiasi titolo detenute per conto dell'esecutato E.A.S., dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, dall'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni A.T.O., Enti e Aziende regionali, dalla s.p.a. Unicredit e dalla s.p.a. Siciliacque, sino alla concorrenza dell'importo di € 30.943.092,48.

Con nota prot. n. 2284 del 30.11.2016, l'amministrazione regionale terza pignorata rendeva dichiarazione di terzo di tenore assolutamente negativo affermando, *claris verbis*, di "NON ESSERE DEBITORE DI ALCUNA SOMMA NEI CONFRONTI DI EAS IN LIQUIDAZIONE PER GLI ANNI 2016-2018", proprio per il fatto che "l'ordinanza del 19.10.2016, resa dal G.Es. del Tribunale di Palermo a seguito dell'espropriazione presso terzi iscritta al R.G.Es. n. 3676/2004, ha esaurito la disponibilità per gli anni 2016-2018 sul capitolo di pertinenza, assegnando ad AMAP la somma dichiarata da questa Amministrazione con nota prot. 1667 del 12.10.2016".

Ciononostante, all'udienza del 2.12.2016 l'A.M.A.P. procedente contestava in toto la dichiarazione resa dall'amministrazione regionale, assumendo, in sintesi, l'attuale libera disponibilità di € 7.854.468,56 per l'anno 2016, € 2.098,49 per l'anno 2017 ed € 2.010.000,00 per l'anno 2018 (per complessivi € 9.692.934,44: importo, questo, perciò senz'altro assegnabile in proprio favore, in conto del maggior credito di € 20.629.728,32 di cui all'atto di pignoramento del 16.11.2016).

Con comparsa di costituzione e risposta del 6.2.2017 l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana ribadiva, più in dettaglio, a maggior chiarimento della già resa dichiarazione negativa, le ragioni per le quali era invece da escludere la permanente disponibilità sul competente capitolo di bilancio 213314, tanto nell'esercizio 2016, quanto nelle successive annualità 2017 e 2018, di alcuna risorsa liberamente aggredibile in via esecutiva da parte dei creditori dell'esecutato E.A.S. in liquidazione (e, di conseguenza, utilmente assegnabile).

Ciononostante, il G.Es., ha accolto, con ordinanza del 19.2.2017, comunicata via PEC lo scorso 20.2.2017, la contestazione alla dichiarazione del terzo spiegata dalla s.p.a. A.M.A.P., per l'effetto dichiarando che il "terzo pignorato Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana è debitore dell'E.A.S. della complessiva somma di € 2.018.301,76, di cui € 1.000.000,00 esigibili nell'esercizio 2018".

Il G.Es. ha, quindi, contestualmente assegnato "alla creditrice procedente AMAP s.p.a. il suddetto credito accertato nei confronti del terzo pignorato Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana, in conto del maggior credito come fatto valere per l'importo precettato di € 20.628.728,32".

La predetta ordinanza presta il fianco a svariate censure, e dovrà, quindi, essere annullata o con qualsiasi altra statuizione riformata, previa internale sospensione della sua efficacia, per i seguenti

MOTIVI

Come già rappresentato e dedotto nella fase di accertamento dell'obbligo del terzo, per basilare principio processualciviltico "nell'espropriazione presso terzi, il credito assoggettato a pignoramento deve esistere al momento della

dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, in ipotesi di instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, al momento in cui viene pronunciata in tale giudizio la sentenza che accerta l'esistenza dell'obbligo" (Cass. III, 26.7.2005 n. 15615).

Come, invero, sottolineato dalla giurisprudenza assolutamente prevalente, "caratteristica del pignoramento presso terzi è il fatto che il suo perfezionarsi, a differenza del pignoramento mobiliare o immobiliare, presuppone l'accertamento che il debitore sia titolare del credito nei confronti del debitor debitoris, il che implica lo svolgersi di una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono componenti essenziali l'atto complesso di cui all'art. 543 c.p.c. e il successivo accertamento del diritto del debitore realizzato o a seguito di dichiarazioni ammissive del terzo ex art. 547 c.p.c. o, in mancanza di essa, a seguito di accertamento giurisdizionale ex art. 548 e 549 c.p.c." (in termini, ex multis, Corte Appello MI, 3.6.2004).

In altre parole, "il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all'individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all'esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 c.p.c., ha ad esclusivo oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato" (ex multis vds. Cass. III, 3.4.2009 n. 8133 e 27.1.2009 n. 1949), configurandosi esso "come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all'esigenza di certezza sull'ammoniare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c.) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 c.p.c.), soggetta ai normali rimedi impugnatori" (Cass. SS.UU. 17.7.2008 n. 19601).

Ne consegue che solamente a fronte di una dichiarazione formalmente e sostanzialmente positiva (affermativa, cioè, di una posizione creditoria dell'esecutato nei confronti del terzo, descrivibile in termini di certezza, liquidità ed esigibilità) il G.Es. potrà pronunciare l'assegnazione delle somme che il creditore precedente ha assoggettato a vincolo di indisponibilità, così operando "il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione" (Cass., I, 31.3.2011 n. 7508).

Non deve, infatti, dimenticarsi che "il terzo pignorato, nell'eseguire il provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione a favore del creditore procedente, non adempie ad un'obbligazione propria nei confronti del cessionario nell'ambito di un rapporto di cessione (coattiva) di credito, ma paga un debito dell'esecutato per effetto di una delegazione di pagamento derivante dal provvedimento predetto" (Trib. Bari, IV, sentenza 10.12.2008).

Sicché, anche al fine di "difendersi dall'eventuale concomitanza di procedure esecutive sui medesimi beni" il terzo pignorato può (e deve) adeguatamente tutelarsi nella forma della "opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento di assegnazione, da esperirsi nell'ambito della procedura civilistica di esecuzione" (T.A.R. Lazio, Latina, I, 24.4.07 n. 292).

Del tutto indebita si appalesa, alla luce delle superiori osservazioni di ordine generale, la pronuncia con la quale il G.Es. ha accolto la contestazione della s.p.a. AMAP avverso la dichiarazione di terzo resa dall'Assessorato regionale dell'Economia, ed assegnato alla istante società, in conto del maggior

credito da questa fatto valere per l'importo precettato di € 20.628.728,32, la somma di € 2.018.301,76.

Senz'altro erroneo si appalesa, innanzitutto, il *dictum* del G.Es. nel capo in cui ha ritenuto "*pienamente pignorabil*" gli importi di € 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2017, e di € 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2018, stanziati in bilancio, in favore dell'E.A.S. in liquidazione "*per l'approvvigionamento idrico dei Comuni siciliani*", in ragione della postulata inesistenza di "*apposita norma di legge (o un provvedimento amministrativo che nella legge trovi fondamento)*" che "*imprima loro un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio in modo da creare un collegamento diretto tra quelle entrate ed un determinato servizio pubblico, restando insufficiente a tal fine la semplice iscrizione della somma nel bilancio preventivo dello Stato o dell'Ente pubblico*".

Indipendentemente dalla intrinseca contraddittorietà di tale statuizione con quanto precedentemente disposto dal medesimo G.Es. con ordinanza del 19.10.2016, pronunciata su analogo ricorso (iscritto al n. 3767/04 R.G.Es.), sempre ad istanza della s.p.a. AMAP – con la quale era stato, invece, *tout court* escluso dal novero delle somme disponibili per l'assegnazione, l'importo di € 1.000.000,00, da utilizzare ai fini dell'espletamento del servizio residuale idrico – preme evidenziare che, come sottolineato dalla più avveduta giurisprudenza siciliana (*ex multis vds.* Tribunale di Palermo, IV Sezione Civile, ordinanza del 13.12.2013/22.1.2014, resa nel giudizio in fase di reclamo ex artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c., iscritto al n. 14388/13 R.G.N., tra E.A.S. in liquidazione e la s.p.a. IDEa FIMIT SGR s.p.a., avverso l'ordinanza del 23.9.2013 pronunciata dal G.Es. del Tribunale di Palermo nel procedimento iscritto al n. 16466/13 R.G.Es.), il bene "acqua", oggetto dell'attività amministrativa istituzionale svolta dall'E.A.S., ha natura pubblica per eccellenza: ciò che imprime, in tesi, alle risorse provenienti dal capitolo 213314 del bilancio regionale (nel quale affluiscono, a termini dell'art. 15 L.R. n. 5/2014, i "*Trasferimenti in favore di EAS per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dell'Ente stesso*") uno specifico vincolo di destinazione pubblica che ne esclude la pignorabilità (artt. 822/830 c.c.), senza che occorra in alcun modo verificare la corrispondenza – vuoi del fondo, vuoi del capitolo staggito, vuoi della consistenza di cassa pignorata – ad un preciso vincolo di bilancio o di cassa, presidiato da una previsione di impignorabilità per specifica norma di legge.

A fronte di ciò, non avrebbe potuto il G.Es. esimersi dal ritenere e rimarcare l'indisponibilità della somma di € 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2017, e della somma di € 1.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2018, stanziati in bilancio in favore dell'E.A.S. in liquidazione, trattandosi di importi necessari per consentire al predetto Ente di continuare ad assicurare l'approvvigionamento idrico (esigenza, questa, di primaria necessità) dei Comuni siciliani dallo stesso ancora gestiti.

Parimenti e radicalmente erronea si appalesa, in ogni caso, l'opposta ordinanza nel capo in cui ha ritenuto immediatamente "*assegnabil*" alla creditrice precedente "*le somme di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2017 e di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2018*", "*senza che possa essere considerata in detrazione per l'esercizio 2017 l'intera somma assegnata a favore del Comune di Sciacca*", per il sol fatto che non sarebbe stata fornita "*prova del pagamento integrale nel corso del presente anno*".

Mostra, in tal modo, il G.Es. di non tener conto alcuno del basilare principio processualciviltistico, imposto a tutela della *par condicio creditorum*,

secondo cui, nel caso in cui ai danni del medesimo debitore vengano autonomamente proposte, da parte dei suoi numerosi creditori, altrettante distinti procedimenti esecutivi nelle forme del pignoramento presso terzi ex art. 543 e ss. c.p.c. nei confronti del medesimo terzo pignorato, questi dovrà provvedere al graduale pagamento delle somme assegnate dal G.Es., secondo il rigoroso ordine imposto dalla priorità della data di notifica del pignoramento, dovendo, in altre parole, accordarsi antecedente soddisfacimento al creditore che si è attivato, in via esecutiva, in anticipo rispetto agli altri.

Ne consegue che, ben diversamente da quanto fin troppo sommariamente supposto dal G.Es., la mera ed accidentale circostanza fattuale che nessuna "prova del pagamento integrale nel corso del presente anno" fosse stata data dall'amministrazione regionale terza pignorata, non avrebbe mai potuto comportare alcun sovvertimento del ben preciso ordine di pagamento fissato per legge, dovendo, come detto, soddisfarsi prioritariamente, nell'ipotesi di concomitanti ma distinte ed autonome pretese creditorie nei confronti di un medesimo debitore esecutato, quella fatta valere con atto di pignoramento notificato con precedenza rispetto agli altri.

Evidente appare, alla luce delle anzidette considerazioni, il *fumus boni juris* sotteso alla proposta opposizione.

Non meno evidente appare il *periculum in mora* che, nella (peraltro non temuta) evenienza di mancato accoglimento della presente domanda cautelare, subirebbe l'opponente Assessorato Regionale dell'Economia.

Questo sarebbe, infatti, per intanto costretto, in coerente ottemperanza alla (erroneamente) dichiarata esistenza dell'obbligo, e conseguente assegnazione, in favore della precedente s.p.a. AMAP, fra gli altri, del credito, accertato come dovuto, "di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2017 e di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2018", già oggetto di assegnazione, con ordinanza dell'8.10.2016 (R.G.Es. n. 5210/16), in favore del Comune di Sciacca (avente, perciò, diritto al prioritario soddisfacimento delle proprie pretese creditorie), a corrispondere per intero detti importi alla s.p.a. AMAP.

Ciò non le consentirebbe, tuttavia, di provvedere (come, invece, dovrebbe senz'altro fare con priorità) all'intero e subitaneo pagamento del credito precedentemente assegnato al Comune di Sciacca (il quale lo ha già più volte sollecitato).

Si impone, quindi, come improrogabile la necessità di sospendere, con immediatezza, anche *inaudita altera parte*, l'efficacia della opposta ordinanza (la quale andrà, poi, annullata e/o con qualsiasi altra statuizione riformata), atteso che, in mancanza, l'opponente amministrazione regionale sarebbe esposta a gravissimo pregiudizio, ben potendo entrambi i predetti creditori del (solo) E.A.S. in liquidazione, in forza delle rispettive ordinanze di assegnazione, pretendere l'immediata corresponsione del credito rispettivamente loro assegnato: pagamento, questo, cui l'amministrazione regionale assegnata non potrebbe far in alcun modo fronte, se non attingendo, inammissibilmente, a risorse proprie (che verrebbero, così, fin da subito stornandole dagli scopi istituzionali cui esse sono finalizzate), al di fuori di ogni programmazione e copertura di bilancio, con irreversibile alterazione (tenuto anche conto delle evanescenti - e comunque sicuramente difficoltose - prospettive di recupero) dell'ordinato espletamento di tutte le proprie attività istituzionali. Laddove, invece, il terzo pignorato è obbligato nei confronti del creditore istante, solamente se, e non oltre la misura in cui, sia (e permanga) *debitor debitoris* nei

confronti del proprio creditore (soggetto passivo della esecuzione forzata): ciò che determinerebbe irreparabile danno non soltanto per l'amministrazione regionale, ma in definitiva per il pubblico generale interesse della collettività (che impone un corretto uso del denaro).

Si confida, per l'effetto, nel fatto che

VORRÀ IL SIG. GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- Disporre l'immediata sospensione *inaudita altera parte* degli effetti dell'opposto provvedimento, recante accertamento dell'esistenza dell'obbligo del terzo pignorato Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana e contestuale assegnazione del credito accertato, emesso dal G.Es. del Tribunale di Palermo nella procedura esecutiva presso terzi iscritta al n. 6383/16 R.G.Es.;

- Fissare, quindi, l'udienza davanti a sé per la conferma della sospensione, e l'adozione degli opportuni provvedimenti diretti all'accertamento e la dichiarazione di inammissibilità e/o nullità, ovvero all'annullamento o la riforma, con qualsiasi altra statuizione, del provvedimento di accertamento dell'obbligo del terzo e di assegnazione del credito, siccome inficiato, per i motivi esposti in narrativa, sotto tutti i profili.


Con vittoria di spese e compensi.

Il presente procedimento incidentale di opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione non è ricompreso nell'elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico sulle Spese di Giustizia (vds. Circolare ministeriale del Ministero della Giustizia - Dip. Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile prot. m_dg 01514600601 n. 3486 del 4.3.2015).

Palermo, 8.3.2017

Giuseppina Tutino

Giuseppina Tutino
Avvocato dello Stato





TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione IV Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nella procedura N. 1207/ 2017 R.G. Esecuzioni
vista l'opposizione all'esecuzione /agli atti esecutivi presentata da
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA (OPPONENTE)

Contro

AMAP SPA (OPPOSTA)

FISSA

l'udienza del 13.4.2017 alle ore 9,00 per decidere con ordinanza sull'istanza di sospensione e/o per emettere altri provvedimenti indilazionabili, dando termine alla/e parte/i opposta/e sino a 5 giorni prima di detta udienza per il deposito di eventuali memorie difensive.

DISPONE

che l'opponente notifichi alla/e controparte/i il ricorso e questo decreto entro il termine perentorio del 25.3.2017.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 14/03/2017

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott. Alida Marinuzzi



Dichiarazione di conformità

Ai sensi dell'art.16 bis, comma 9 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1, lett. a), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), si dichiara che le antecedenti copie digitali del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione udienza depositato in cancelleria il 14.03.2017, tratte con modalità telematiche dagli esemplari presenti nel fascicolo informatico reso disponibile dai servizi informatici e telematici del Ministero della Giustizia, sono conformi all'esemplare informatico ed equivalgono dunque all'originale.

Palermo li .21.03.2017



Giuseppina Fusco
Avvocato dello Stato

Giuseppina Fusco

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'ASSESSORATO DELL'ECONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore *pro tempore*, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, Io sottoscritto A.U.G. addetto all'U.U.N.E. presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato quanto precede, perché ne abbiano legale conoscenza e per ogni effetto di legge:

- alla s.p.a. AMAP, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Palermo, via A. La Marmora n. 72, presso lo studio del suo procuratore costituito Avv. Andrea Benigno, ivi mediante consegna di copia conforme all'originale, a mani di

a un prope di Benigno
R 22/3/12

Davide Scerpe
Uff. p.

- all'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI in liquidazione, in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Aurelia Spallino, domiciliata presso la sede legale del Servizio Affari Legali EAS, in Palermo, via Imperatore Federico 52, ivi mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

- al sig. LIBORIO LA ROSA, elettivamente domiciliato in Palermo, via E. Nortarbartolo 38, presso lo studio dell'avv. Tindara Tita, ivi mediante consegna di copia conforme all'originale, a mani di